



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S174-00170

OGGETTO:

Approvazione atto di sottomissione relativo al contratto n. di raccolta 44534 dd. 30 marzo 2017 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e l'impresa IZI s.p.a avente ad oggetto il servizio relativo alle attività valutative da realizzare durante il periodo di programmazione e alla valutazione ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo (2014-2020) - CUP: C62I16000030001 - CIG: 6737834C80.

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il PSR è stato oggetto, nel tempo, di una serie di modifiche che hanno portato, da ultimo, all'adozione, da parte della Commissione Europea, della decisione di esecuzione C(2021) 7811 del 25.10.2021, recepita dalla Provincia autonoma di Trento con delibera della Giunta n. 1884 del 5 novembre 2021, che approva la versione 8.1 del Programma di sviluppo rurale.

Visto l'art. 56 del Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui *“Nel corso del periodo di programmazione, l'Autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione”*.

Visto il primo paragrafo dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 a mente del quale *“Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015”*.

Visto l'art. 78 del medesimo Reg. (UE) n. 1305/2013 secondo cui *“Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024”*.

Visto il paragrafo 1 dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui *“Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo”*.

Visto l'art. 76 comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 secondo cui *“Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio”*.

Considerato che, in conformità all'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il Capitolo 15.6 del predetto Programma di sviluppo rurale prevede, quale obiettivo della Misura 20 “Assistenza tecnica” del medesimo PSR, quello di finanziare attività di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo, necessarie a garantire un supporto all'Amministrazione provinciale nell'attuazione del Programma e che consentono il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nell'utilizzo delle risorse.

Rilevato che il Piano finanziario della Misura 20 “Assistenza tecnica” risulta cofinanziato per il 42,98% della spesa pubblica totale dal Bilancio dell'UE mediante il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il 39,914% dallo Stato italiano e per il residuo 17,106% con fondi

della Provincia Autonoma di Trento.

Considerato che per ottemperare alle prescrizioni dettate dalla normativa europea sopra indicata, in data 30 marzo 2017, a seguito di trattativa privata previo confronto concorrenziale ex art. 21 co. 2 lett. h) e co. 5 della lp. 23/90, è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e l'impresa IZI s.p.a., con sede in ROMA, Via Cornelio Celso n. 11, C.F. 04062060589 e partita I.V.A. n. 01278311004, il contratto n. di raccolta 44534 avente ad oggetto il servizio relativo alle attività valutative da realizzare durante il periodo di programmazione e alla valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020.

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Tenuto conto che tale regolamento prende atto della mancata conclusione della procedura legislativa avviata dalla Commissione europea sulla Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2020 disponendo che l'attuale quadro della PAC debba continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni.

Visto, in particolare l'art. 1 co. 1 del predetto regolamento (UE) n. 2020/2220 secondo cui *“Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022”*.

Visto altresì l'art. 2 del medesimo Regolamento a mente del quale *“1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.*

2. Per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di due anni.

3. Per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri modificano i propri target finali fissati nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di stabilire target finali per il 2025. Per tali programmi, i riferimenti ai target finali per il 2023 di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 67, dell'articolo 75, paragrafo 5, o dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono intesi come riferimenti a target finali per il 2025.

4. La data finale entro la quale la Commissione prepara un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è il 31 dicembre 2027”.

Tenuto conto che i punti 14) e 15) dell'art. 7 *“Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013”* del Regolamento n. 2020/2220 stabiliscono, rispettivamente, che *“entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del*

precedente anno (...omissis...)" e che "nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026".

Considerato pertanto che, a fronte di tale sopravvenuta modifica del quadro normativo europeo, occorre ora apportare delle variazioni al cronoprogramma delle attività contemplato dagli articoli 3 e 4 del capitolato d'appalto, oltre che dal paragrafo 2.5 dell'offerta tecnica, parti integranti e sostanziali del predetto contratto n. 44534 dd. 30 marzo 2017, secondo quanto segue:

1. il termine ultimo per la presentazione all'Amministrazione, degli elementi necessari per la redazione del Capitolo 2 della relazione annuale di attuazione (RAE) prevista dall'art. 75 del Reg. (UE) 1305/2013 deve intendersi sostituito da quello all'annualità 2026;
2. ogni riferimento all'annualità 2024, ai fini della produzione del rapporto di valutazione ex post, deve intendersi anch'esso sostituito da quello all'annualità 2026.

Tenuto conto che, conseguentemente, anche il termine di conclusione per l'esecuzione del servizio affidato, previsto dall'art. 7 del capitolato d'appalto, deve essere modificato, sostituendo l'attuale data del 31 dicembre 2024 con quella del 31 dicembre 2026.

Ritenuto inoltre necessario, stante il periodo transitorio disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2020/2220 ed in conformità ai principi dettati dal citato art. 56 del Reg. (UE) n. 1303/13, integrare l'attività di valutazione definita nel capitolato d'appalto e nell'offerta tecnica, allegate al contratto n. di raccolta 44534 dd. 30 marzo 2017, con ulteriori prestazioni miranti a fornire un'analisi degli effetti derivanti dagli investimenti realizzati dalle aziende agricole e/o dagli altri soggetti delle filiere agroalimentari attraverso il PSR, la legge provinciale n. 4/2003, l'OCM Vino e i restanti canali di finanziamento, al fine di individuare la tipologia di intervento risultata più efficace nel perseguire gli obiettivi generali della politica agricola.

Rilevato, in particolare, che tali nuove attività, a giudizio della stazione appaltante, dovranno articolarsi nelle seguenti prestazioni, necessarie all'elaborazione di un ulteriore documento di valutazione:

- analisi avente ad oggetto "L'agricoltura in Provincia di Trento: quanto vale il settore e quali e quanti aiuti sono ad esso destinati";
- ricognizione dei principali finanziamenti per gli investimenti erogati nel periodo 2014-2020 attraverso le diverse fonti di sostegno (PSR; L.p. 4/2003; OCM Vino) e realizzazione di una apposita banca dati;
- realizzazione di un'indagine con modalità CAWI relativa agli effetti degli investimenti sulle aziende agricole;
- realizzazione di un'indagine con modalità CAWI relativa agli effetti degli investimenti sulla filiera agro-alimentare;
- realizzazione di un'analisi qualitativa volta ad esaminare gli effetti sulla filiera mediante interviste ad alcuni attori delle principali filiere provinciali.

Considerato che le attività sopra elencate, comprensive di quelle relative alla messa a disposizione dei dati utili alla redazione del capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione del PSR e alla proroga del termine per la trasmissione della valutazione ex post fino al 2026, non erano contemplate dal capitolato d'appalto allegato al contratto del 30 marzo 2017, in quanto durante la fase di preparazione della gara non era prevedibile una modifica del quadro normativo nei termini di cui al Regolamento (UE) n. 2020/2220.

Dato atto che le suddette modifiche non alterano la natura del contratto e che un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile sia per motivi economici, in quanto comportante un eccessivo incremento delle spese sostenute dall'Amministrazione, sia per motivi tecnici in quanto per il buon

esito della valutazione complessiva del PSR occorre che la raccolta dei dati, la loro interpretazione ed il confronto con le informazioni già a disposizione del Valutatore avvenga ad opera di un unico soggetto e con l'utilizzo di metodologie coerenti con quelle già utilizzate nelle fasi iniziali dell'attività affidata.

Vista la nota prot. PAT n. 728274 dd. 7 ottobre 2021 con la quale il Servizio politiche sviluppo rurale ha richiesto alla IZI spa un preventivo di spesa per la realizzazione di tutte le prestazioni sopra elencate e non previste in contratto.

Vista la successiva nota di riscontro a firma della predetta società, acquisita agli atti con prot. PAT n. 773353 dd. 26 ottobre 2021, con la quale è stato proposto un costo complessivo di euro 26.505,00 al netto dell'IVA al 22%.

Rilevato che il costo sostenuto dall'Amministrazione per l'affidamento delle nuove prestazioni, alla luce del preventivo trasmesso, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e pertanto devono considerarsi soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 27 della legge L.P. 2/2016 per ammettere una modifica al contratto n. racc. 44534 dd. 30 marzo 2017 senza ricorrere ad una nuova procedura di appalto, trattandosi, nel caso di specie, di servizi *“supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale”*.

Considerato altresì che la tipologia delle nuove attività valutative nonché il costo richiesto per l'esecuzione delle stesse consente di ricorrere all'applicazione dell'articolo 29 della L.P. 23/90 secondo cui la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e nei limiti del 20% dell'importo ivi previsto (cd. quinto d'obbligo).

Visto l'art. 23 del capitolato d'appalto che autorizza la stazione appaltante a disporre delle varianti al servizio anche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari oltre che per cause impreviste o imprevedibili.

Ritenuto che il prezzo offerto dalla IZI spa per l'esecuzione delle nuove prestazioni possa considerarsi congruo in quanto ragguagliato al costo di prestazioni consimili comprese nel contratto n. racc. 44534 dd. 20 marzo 2017 ai sensi dell'art. 22 co. 5 lett. a) del DM 29/2018 e contenuto entro il 20% del valore iniziale del medesimo.

Considerato che, a fronte delle nuove prestazioni affidate alla IZI spa, il corrispettivo riconosciuto a quest'ultima per l'esecuzione del contratto passa da Euro 132.525,00 = ad Euro 159.030,00=, con conseguente obbligo di procedere alle verifiche antimafia ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 3 co. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120.

Atteso che in data 2 novembre 2021 è stata consultata la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed è stata acquisita, con nota prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0389117_20211102, la comunicazione liberatoria.

Tenuto conto che il pagamento dell'importo inizialmente previsto dal contratto e pari ad euro 132.525,00.= al netto dell'IVA al 22% doveva avvenire secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 10% del corrispettivo in seguito alla presentazione del disegno di valutazione;
- una seconda quota pari al 30% del corrispettivo entro ottobre 2017;
- una terza quota pari al 30% del corrispettivo entro ottobre 2019;
- il saldo, pari al 30% del corrispettivo, entro il 31 dicembre 2023.

Dato atto che, a fronte delle attività finora correttamente eseguite dall'aggiudicatario, l'amministrazione ha provveduto a liquidare alla IZI s.p.a. le prime tre quote del corrispettivo totale inizialmente previsto, per un importo complessivo pari ad euro 92.767,50=.

Rilevato che occorre ora procedere alla rideterminazione delle modalità di pagamento dell'importo residuo, pari ad euro 66.262,50= e comprensivo del nuovo corrispettivo, ammontante ad euro 26.505,00=, riconosciuto al soggetto esecutore per le nuove attività sopra descritte e richiamate nell'atto di sottomissione allegato alla presente.

Considerato pertanto opportuno modificare l'art. 26 del capitolato d'onere nei termini che seguono:

- prevedendo una quarta quota, ammontante ad euro 26.505,00=, da corrispondere a seguito della produzione di un ulteriore documento di valutazione, elaborato sulla base delle attività sopra elencate ed avente ad oggetto gli investimenti in agricoltura in Provincia di Trento, entro il mese di giugno 2022;
- stabilendo che il saldo, pari ad euro 39.757,50= verrà corrisposto in via anticipata entro il 31 dicembre 2025, previa costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in misura pari all'importo anticipato maggiorato del 10% ai sensi degli artt. 6 e 8 della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 5 d.l. n. 79/1997, al fine della rendicontazione dei pagamenti e dell'ammissibilità delle spese al cofinanziamento FEASR ex art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013.

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'affidamento alla IZI s.p.a. delle nuove prestazioni sopra elencate mediante la stipula di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 29 della l.p. 23/90, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Evidenziato inoltre che si rende necessario procedere ad una integrazione dell'importo relativo alla garanzia definitiva di cui all'art. 20 del capitolato d'appalto e all'art. 5 del contratto dd. 30 marzo 2017 nella misura di Euro 1.325,25= (importo così determinato: incremento contrattuale Euro 26.505,00, importo garanzia pari al 10% dell'incremento contrattuale = Euro 2.650,50, riduzione del 50% = Euro 1.325,25).

Dato atto che per l'affidamento oggetto del contratto non si è reso necessario la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Richiamate espressamente nella loro validità per l'atto di sottomissione in oggetto, tutte le clausole previste nel contratto originario sottoscritto in data 30 marzo 2017, con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità.

IL DIRIGENTE

- vista la documentazione e gli atti citati premessa;
- visto il Regolamento UE 2020/2220;
- visto il Regolamento UE 1303/13
- visto il Regolamento UE 1305/13
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016;
- visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

- visti il D.Lgs n. 118/2011, la L.P. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità in materia di bilancio;
- vista la Legge provinciale n. 7/97 relativa al sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali;

determina

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Allegato 1) denominato "Schema di atto di sottomissione di cui al contratto n. di raccolta 44534 del 30 marzo 2017" avente ad oggetto il servizio relativo alle attività valutative da realizzare durante il periodo di programmazione e alla valutazione ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo (2014-2022) – CUP: C62I16000030001 - CIG: 6737834C80, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'impresa IZI s.p.a. con sede in ROMA, C.F. 04062060589 e partita I.V.A. n. 01278311004;
2. di dare atto che il corrispettivo dovuto al soggetto esecutore, IZI s.p.a., viene pertanto incrementato di Euro 32.336,10 = passando da Euro 161.680,50= ad Euro 194.016,60=, comprensivo di IVA;
3. di dare atto che la sottoscrizione dell'atto di cui al n. 1) è subordinata alla presentazione dell'integrazione della garanzia definitiva aggiuntiva per l'importo di Euro 1.325,25=;
4. di dare atto che si intendono completamente richiamate e valide per l'Atto di sottomissione tutte le clausole non interessate dalle modifiche in premessa esposte e contenute nel contratto originario sottoscritto in data 30 marzo 2017 n. di racc. 44534, con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità;
5. di stabilire che, in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, conseguentemente al seguente atto, l'imputazione dell'impegno assunto con determina del Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 92 di data 20 dicembre 2016 sul capitolo 507010 dell'esercizio finanziario 2023 Fondo Pluriennale Vincolato 2016 viene rideterminato per il complessivo importo di € 48.504,15 sull'esercizio finanziario 2025 Fondo Pluriennale Vincolato 2016 e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione;
6. di far fronte all'incremento del corrispettivo dovuto per il servizio, in base al principio di esigibilità della spesa ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, impegnando l'importo pari ad € 32.336,10 sul capitolo 507010 dell'esercizio finanziario 2022;
7. di provvedere a trasmettere, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'atto di sottomissione allegato alla presente all'impresa IZI s.p.a., C.F. 04062060589 e partita I.V.A. n. 01278311004, per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema di atto di sottomissione

IL DIRIGENTE

Alberto Giacomoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ATTO DI SOTTOMISSIONE CONTRATTO DI APPALTO N. DI RACCOLTA 44534 DEL 30 MARZO 2017 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ VALUTATIVE DA REALIZZARE DURANTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE E ALLA VALUTAZIONE EX POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PERIODO (2014-2020) – CUP: C62I16000030001 - CIG: 6737834C80

L'anno 2021, il giorno.... del mese di.....

TRA LE PARTI

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n.00337460224, rappresentata da:

- dott. Alberto Giacomoni, nato a Trento (TN) l'8 luglio 1960, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio politiche sviluppo rurale, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Impresa IZI s.p.a. con sede in Roma, Via Cornelio Celso n. 11, C.F. 04062060589 e partita I.V.A. n. 01278311004, rappresentata da:

- sig. GIACOMO SPAINI, nato a Roma il 25 ottobre 1957, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato della suddetta Società;

PREMESSO CHE

- con contratto di data 30 (trenta) marzo 2017 n. di Raccolta 44534, l'Impresa IZI s.p.a. con sede in Roma, Via Cornelio Celso n. 11, C.F. 04062060589 e partita I.V.A. n. 01278311004 ha assunto l'appalto del Servizio avente ad oggetto il servizio relativo alle attività valutative da realizzare durante il periodo di programmazione e alla valutazione ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo (2014-2020) per l'importo complessivo di Euro 132.525,00 (centotrentaduemilacinquecentoventicinque/00) di cui euro =0,00 (zero/00), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge con scadenza contrattuale il 31 dicembre 2024;
- con Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 sono entrate in vigore alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 che modificano i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- tale regolamento prende atto della mancata conclusione della procedura legislativa avviata dalla Commissione europea sulla Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2020 disponendo che l'attuale quadro della PAC debba continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni.
- a mente dell'art. 1 co. 1 del predetto regolamento (UE) 2020/2220 "*Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022*".
- l'art. 2 del medesimo Regolamento dispone che "*Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento. 2. Per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di due anni*".
- i punti 14) e 15) dell'art. 7 del Regolamento 2020/2220 stabiliscono, rispettivamente, che

“entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del precedente anno (...omissis...)” e che “nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026”;

- la sopravvenienza di tale quadro normativo impone ora di apportare delle modifiche al capitolato d’oneri, parte integrante del contratto d’appalto n. 44534 dd. 30 marzo 2017, prevedendo non solo un nuovo cronoprogramma delle attività ma anche un incremento delle prestazioni richieste al soggetto esecutore, in conformità a quanto disposto dall’art. 56 del Reg. UE 1303/2013;
- tale norma dispone infatti che *“Nel corso del periodo di programmazione, l’Autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all’esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione”;*
- con nota prot. Pat n. 728274 dd. 7 ottobre 2021 il Servizio politiche sviluppo rurale ha quindi richiesto un preventivo alla IZI spa per la realizzazione dell’attività di messa a disposizione, fino a maggio 2026, dei dati utili alla redazione del capitolo 2 della relazione annuale di attuazione del PSR, sia la conduzione, fino al 2026, dell’attività di divulgazione dei risultati oggetto dei singoli rapporti valutativi, nonché per l’esecuzione di una nuova attività di analisi degli effetti derivanti dagli investimenti realizzati dalle aziende agricole e/o dagli altri soggetti delle filiere agroalimentari attraverso il PSR, la legge provinciale n. 4/2003, l’OCM Vino e i restanti canali di finanziamento;
- la IZI spa, con nota prot Pat n. 773353 dd. 26 ottobre 2021 ha riscontrato la richiesta del Servizio politiche sviluppo rurale prevedendo, per la realizzazione di tutte le nuove prestazioni, un incremento del corrispettivo di cui al contratto dd. 30 marzo 2017 pari ad euro 26.505,00=;
- l’Amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 23 del capitolato d’oneri, dell’art. 27 co. 2 lett. b) della l.p. 2/16 nonché dell’art. 29 della l.p. 23/90, così come meglio precisato nel provvedimento di approvazione del presente atto, ha pertanto deciso di procedere con la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

ART. 1
(OGGETTO)

A parziale modifica ed integrazione degli articoli 3 e 4 del capitolato d’oneri, la IZI spa si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni:

1. presentare entro il mese di maggio di ogni anno, fino al 2026, tutti gli elementi necessari alla redazione del Capitolo 2 della relazione annuale di attuazione di cui all’art. 75 del Reg. (UE) 1305/2013;
2. produrre entro il mese di ottobre 2026 il Rapporto di valutazione ex post;
3. condurre fino a dicembre 2026 attività di divulgazione dei risultati oggetto dei singoli rapporti valutativi.
4. presentare entro il mese di giugno 2022 un documento di valutazione elaborato sulla base

delle seguenti attività:

- **analisi avente ad oggetto “l’agricoltura in Provincia di Trento: quanto vale il settore e quali e quanti aiuti sono ad esso destinati”.** Tale analisi dovrà fornire una panoramica del settore agricolo provinciale da un punto di vista economico e sociale (valore aggiunto, occupazione, aziende, ecc.) attraverso la ricognizione degli strumenti e delle politiche di sviluppo adottate nel periodo 2015-2020, al fine di individuare il flusso di contributi pubblici che sono stati destinati all’agricoltura e quali tipologie di interventi sono stati attivati (diretti alle aziende, di supporto al settore, ecc.).
- **ricognizione dei principali finanziamenti per gli investimenti erogati nel periodo 2014-2020 attraverso le diverse fonti di sostegno (PSR, L.p. 4/2003, OCM) e realizzazione di una apposita banca dati.** Tale attività avrà ad oggetto un’analisi volta all’individuazione del numero e della tipologia degli investimenti che sono stati realizzati attraverso contributi pubblici nel periodo 2015 - 2020 dalle imprese agricole e dalle aziende, spesso a carattere cooperativo, che si occupano della prima lavorazione dei prodotti, per comprendere se le risorse utilizzate siano riuscite a raggiungere gli obiettivi di politica agricola per le quali erano state programmate.
- **indagine con modalità CAWI relativa agli effetti degli investimenti sulle aziende agricole.** Al fine di rilevare quali siano stati gli effetti degli investimenti realizzati attraverso i contributi pubblici, e quali siano le prospettive di crescita e/o investimento nel futuro, sarà realizzata un’indagine attraverso la somministrazione di un questionario con modalità CAWI alle aziende agricole che hanno concluso un investimento supportato da un aiuto pubblico nel periodo 2015-2020. Tramite il questionario saranno assunte informazioni relative a:
 - azienda, con riferimento alla collocazione delle produzioni, alle persone occupate, agli investimenti realizzati senza usufruire di contributi pubblici, ecc.;
 - motivazioni che hanno portato le aziende ad investire;
 - risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi;
 - innovazioni che le aziende hanno introdotto, con o senza contributi pubblici, o intendono introdurre in futuro;
 - effetti della crisi pandemica sulle aziende.
- **indagine con modalità CAWI relativa agli effetti degli investimenti sulla filiera agro-alimentare.** In modo analogo a quanto previsto per le aziende agricole, saranno analizzati gli effetti degli investimenti presso gli altri attori della filiera agroalimentare: cantine, caseifici, magazzini per la lavorazione della frutta, ecc. Anche in questo caso il questionario, con una struttura ed obiettivi analoghi a quello predisposto per le aziende agricole, sarà somministrato con metodologia CAWI. Per completare le informazioni si procederà anche con interviste dirette ad alcune realtà trentine di maggior rilievo.
- **analisi qualitativa volta ad esaminare gli effetti sulla filiera mediante interviste ad alcuni attori delle principali filiere provinciali.** Tale ultima fase delle attività servirà per trarre le conclusioni dalle analisi di cui ai punti precedenti e individuare spunti per nuovi interventi nel settore. Detta attività conclusiva sarà volta altresì a verificare gli effetti degli investimenti realizzati dalle aziende agricole sulle attività dei preparatori/trasformatori e viceversa al fine di valutare se le attività poste in essere dagli uni abbiano risposto adeguatamente anche alle esigenze degli altri. Questa fase vedrà momenti di condivisione dei risultati delle attività valutative di cui ai precedenti punti con l’Autorità di Gestione ed i portatori di interesse.

(DURATA)

Le modifiche alle prestazioni del contratto n. 44534 dd. 30 marzo 2017 introdotte dal precedente art. 1 hanno efficacia dalla sottoscrizione del presente atto di sottomissione e fino al 31 dicembre 2026.

Art. 3

(PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO)

Per i servizi oggetto del presente atto di sottomissione la Provincia autonoma di Trento corrisponderà alla IZI s.p.a. il corrispettivo pari ad euro 26.505,00= (ventiseimilacinquecentocinque/00) di cui euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA nella misura di legge.

Considerato che a fronte di tali nuove prestazioni il corrispettivo riconosciuto alla controparte per l'esecuzione del contratto passa da Euro 132.525,00 = ad Euro 159.030,00=(oltre ad IVA nella misura di legge), l'art. 26 del capitolato d'oneri viene modificato nei termini che seguono:

- prevedendo una quarta quota ammontante ad euro 26.505,00 (oltre ad IVA nella misura di legge) da corrispondere a seguito della presentazione all'Amministrazione del documento di valutazione di cui al precedente articolo 1 punto 4;
- stabilendo che il saldo, pari ad euro 39.757,50 (oltre ad IVA nella misura di legge) a differenza di quanto precedentemente previsto, verrà corrisposto in via anticipata entro il 31 dicembre 2025, previa costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in misura pari all'importo anticipato maggiorato del 10% ai sensi degli artt. 6 e 8 della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 5 d.l. n. 79/1997, al fine della rendicontazione dei pagamenti e dell'ammissibilità delle spese al cofinanziamento FEASR ex art. 65 Reg. UE 1303/2013.

ART 4

(GARANZIA DEFINITIVA AGGIUNTIVA)

La IZI spa ha costituito garanzia definitiva aggiuntiva di euro.....(....) prescritta per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto di sottomissione, mediante polizza fideiussoria n.... di data..., rilasciata da.... Con sede in....

ART. 5

(NORME DI RINVIO)

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto di sottomissione si rinvia al contratto n. 44534 dd. 30 marzo 2017, al Capitolato d'oneri ed all'offerta tecnica.

ART. 6

(SPESE CONTRATTUALI)

Il presente atto di sottomissione sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

L'imposta di bollo di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A –Tariffe Parte I del D.P.R. 642/1972 è assolta mediante contrassegni telematici rilasciati in data xxx, ora yyy, numeri identificativi zzz apposti su copia cartacea del contratto conservato presso il Servizio politiche sviluppo rurale ed è a carico della IZI s.p.a.

ART. 7

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente atto di sottomissione è competente il Foro di Trento con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Letto, accettato e sottoscritto

IZI spa
Il Legale Rappresentante
- sig. Giacomo Spaini -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio politiche sviluppo rurale
Il Dirigente
- dott. Alberto Giacomoni -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.ii.